

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 gennaio 2022

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2021, n. 239.

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (22G00003) . . . . . Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2021.

Riparto per l'anno 2021 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. (22A00227) . . . . . Pag. 8

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 febbraio 2029, terza e quarta *tranche*. (22A00263) . . . . . Pag. 13


DECRETO 12 gennaio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 16 dicembre 2021 e scadenza 15 dicembre 2024, terza e quarta *tranche*. (22A00264) . . . . . Pag. 14

#### Ministero della transizione ecologica

DECRETO 14 maggio 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione AntiFouling System (AFS), stipulato in data 2 marzo 2020 con Lloyd's Register Group LTD. (22A00220) . . . . . Pag. 16



**MINISTERO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

DECRETO 14 maggio 2021.

**Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione AntiFouling System (AFS), stipulato in data 2 marzo 2020 con Lloyd's Register Group LTD.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL MARE E LE COSTE  
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,  
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO  
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE  
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS), adottata a Londra il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio 2003; successivamente integrato dal regolamento (CE) n. 536/2008 del 13 giugno 2008 e dal regolamento (CE) n. 219/2009 dell'11 marzo 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la legge 31 agosto 2012, n. 163 «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 227 del 28 settembre 2012 - Supplemento ordinario - n. 187);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG MAC);

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica Cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration*»;

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for survey and certification of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.102(48), sostituita dalla risoluzione MEPC.195(61);



Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.104(49);

Viste le linee guida dell'*International maritime organization* (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi «*Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships*» - adottata con la risoluzione MEPC.105(49), sostituita dalla risoluzione MEPC.208(62);

Vista la circolare AFS.3/Circ.3/Rev.1 del 13 giugno 2016 dell'*International maritime organization* (IMO) che ha revisionato le linee guida sulle migliori pratiche di gestione per la rimozione di rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici per gli scafi contenenti tributilstagno (TBT);

Vista la nota del 27 luglio 2017 e la successiva comunicazione pervenuta per posta elettronica certificata in data 31 ottobre 2018, con la quale il Lloyd's Register manifestava l'interesse a svolgere i compiti di certificazione statutaria relativi alla convenzione;

Considerato che il Lloyd's Register è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il Lloyd's Register, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente Accordo;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il Lloyd's Register è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi antivegetativi applicabili alle navi in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e in conformità con quanto previsto dalla convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 ed entrata in vigore il 17 settembre 2008.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'Accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) e l'organismo Lloyd's Register che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2021

*Il direttore generale  
per il mare e le coste*  
ZAGHI

*Il direttore generale  
per la vigilanza sulle autorità portuali,  
le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo  
e per le vie d'acqua interne*  
DI MATTEO



**ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA  
(CONVENZIONE ANTIFOULING) PER LE NAVI REGistrate IN ITALIA  
TRA  
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,  
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LLOYD'S REGISTER GROUP LTD (LR LTD)**

**Premessa**

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"

- A.1070 (28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";

- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013. ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto LLOYD'S REGISTER GROUP LTD, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, dirigente generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione Generale per il mare e le coste;

- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Direttore della Direzione Generale per la vigilanza delle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

- per conto dell'Organismo Riconosciuto LLOYD'S REGISTER GROUP LTD, il sig. Andrea Carrosio, il quale agisce in qualità di procuratore.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana di seguito sono indicati per brevità "Amministrazione", il LLOYD'S REGISTER GROUP LTD di seguito è indicato per brevità "LR LTD", la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata a Londra il 5 ottobre 2001 dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed entrata in vigore il 17 settembre 2008, di seguito è denominata per brevità "Convenzione".



4. Il LR LTD è Organismo Riconosciuto conformemente al Regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.
5. Il LR LTD è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1 lettera a) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
6. Al LR LTD sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del Decreto Legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
7. Il Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici sulle navi vieta a decorrere dal 1 luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici e che le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi.
8. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da n. 1 Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

### **Articolo 1. - Finalità dell'Accordo**

- 1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il LR LTD allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni, delle navi registrate in Italia, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione e dal Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii.
- 1.2. Il presente Accordo definisce l'ambito, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al LR LTD.

### **Articolo 2. – Condizioni generali**

**2.1** I compiti autorizzati dall'Amministrazione al LR LTD comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione:

- a) le visite di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della Convenzione per le navi registrate in Italia e classificate con il LR LTD, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione stessa, unitamente ai successivi emendamenti, al Regolamento (CE) n. 782/2003 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni nazionali e comunitarie e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;



- b) il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del certificato "Internazionale del Sistema Antivegetativo" conforme al modello previsto nell'Appendice 1 dell'Allegato 4 alla legge 31 agosto 2012, n. 163;
- c) la richiesta alla nave ispezionata di applicare le opportune misure al fine di soddisfare le norme previste nell'Allegato 1 della Convenzione.
- d) l'effettuazione di visite se le autorità competenti di uno Stato del porto che è Parte della presente Convenzione le richiede.


**2.2** I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il LR LTD dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo.

**2.3** Qualora, il LR LTD o un suo ispettore designato determini che il sistema antivegetativo della nave non corrisponde alle indicazioni del certificato stabilite ai sensi delle regole 2 o 3 o alle prescrizioni della Convenzione, deve vigilare immediatamente affinché siano adottate misure correttive per rendere la nave conforme. L'ispettore o l'organismo dovrà altresì informare l'Amministrazione in tempo utile. Qualora le misure correttive richieste non possano essere messe in atto prontamente, il LR LTD dovrà informare immediatamente l'Amministrazione per determinare l'eventuale sospensione del rilascio o il ritiro del certificato a seconda dei casi.

**2.4** Nella situazione descritta al punto 2.3 qualora la nave si trovi nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato del porto dovranno essere immediatamente informate da parte dell'LR LTD, anche al fine di poter prestare tutta l'assistenza necessaria per consentire allo stesso organismo di adempiere a quanto previsto della regola 1 dell'allegato 4, nonché di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12 della Convenzione.

**2.5** Il LR LTD nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione;

**2.6** Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il LR LTD, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne



la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 164.


**2.7** I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal LR LTD sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il LR LTD operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con la seguente regolamentazione dell'International Maritime Organization (IMO):

- Risoluzione A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- Risoluzione A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione";
- Risoluzione A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
- Risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002 adottate dall'IMO "Linee guida per la visita e la certificazione dei sistemi antivegetativi applicati alle navi".
- Risoluzione MEPC.195(61) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per l'ispezione e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi".
- Risoluzione MEPC.104(49) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per il campionamento rapido dei sistemi antivegetativi sulle navi - Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships"
- Risoluzione MEPC.208(62) "linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) per le ispezioni dei sistemi antivegetativi sulle navi" - Guidelines for inspection of anti-fouling systems on ships.
- circolare AFS.3/Circ.3 del 22 luglio 2009 dell'International Maritime Organization (IMO) che ha dettato gli orientamenti sulle migliori pratiche di gestione per la rimozione di rivestimenti antivegetativi dalle navi, comprese le vernici per gli scafi contenenti tributilstagno (TBT).

**2.8** La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del LR LTD, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

**2.9** Il LR LTD si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

**2.10** Il LR LTD ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.



### **Articolo 3. – Interpretazioni ed equivalenze**

**3.1** Il LR LTD riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

### **Articolo 4. – Informazioni e contatti**

**4.1** Il LR LTD, riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

**4.2** I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il LR LTD è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del LR LTD.

**4.3** Per le navi registrate in Italia e classificate con il LR LTD, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.


**4.4** Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del LR LTD riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

**4.5** Il LR LTD invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

**4.6** L'Amministrazione fornisce al LR LTD tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

**4.7** Il LR LTD si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

**4.8** Il LR LTD dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statuari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente Accordo.



**4.9** L'Amministrazione e il LR LTD riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e mantenendo un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il LR LTD, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del LR LTD, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il LR LTD tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

**4.10** Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il LR LTD nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

### **Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche**

**5.1** L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al LR LTD siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

**5.2** Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

**5.3** La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

**5.4** L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al LR LTD 1 (un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

**5.5** Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al LR LTD che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

**5.6** L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del LR LTD, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

**5.7** Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

**5.8** Nel corso delle verifiche, il LR LTD si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di



documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse

e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

**5.9** Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, secondo specifiche procedure.

**5.10** Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del LR LTD sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

### **Articolo 6. – Compensi per i servizi di certificazione**

**6.1** I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal LR LTD per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

**6.2** L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il LR LTD e i soggetti richiedenti.

### **Articolo 7. – Obblighi di Riservatezza**

**7.1** Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il LR LTD che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

**7.2** Il LR LTD, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.

**7.3** Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal LR LTD in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni Internazionali.



## Articolo 8. – Ispettori

**8.1** Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il LR LTD si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

**8.2** L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi Riconosciuti a livello comunitario, con i quali il LR LTD stesso abbia preso accordi.

**8.3** In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del LR LTD sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

## Articolo 9. – Responsabilità

**9.1** Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del LR LTD, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del LR LTD nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

**9.2** Il LR LTD si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

**9.3** Il LR LTD trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

## Articolo 10. – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

**10.1** Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quando ritiene che un Organismo Riconosciuto non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'Organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.



**10.2** La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

**10.3** Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che l'Organismo Riconosciuto non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'Organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso.

Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

**10.4** Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa..

### **Articolo 11. – Spese**

**11.1** I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 4 e per il rilascio del certificato, sono a carico del LR LTD.

**11.2** Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del LR LTD le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'articolo 5 del presente Accordo.

**11.3** Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui al precedente comma 10.1 e comma 10.2, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

### **Articolo 12. – Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo**

**12.1** Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal LR LTD con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al LR LTD dei compiti previsti all'articolo 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

**12.2** Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.



**12.3** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

**12.4** Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza dell'Organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

### **Articolo 13. – Interpretazione dell'Accordo**

**13.1** Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

### **Articolo 14. – Foro competente**

**14.1** Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

**14.2** A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma;
- per il LR LTD presso la propria rappresentanza in Italia denominata Lloyd's Register Italia S.r.l. – in Genova (GE) – Via Sottoripa 1°/112 CAP 16124.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Roma, 2 marzo 2020**

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il mare e le coste

ITALIANO

**Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Il Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

COLETTA

**Per il LR LTD: CARROSIO**




**ALLEGATO 1**  
**ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE**  
**STATUTARIA,**  
**PER LE NAVI REGistrate IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA**  
**CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE**  
**SUL CONTROLLO DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI NOCIVI SULLE NAVI**  
**TRA**  
**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E**  
**DEL MARE,**  
**IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**L'ORGANISMO RICONOSCIUTO LR LTD**

**1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DEL LR LTD CON L'AMMINISTRAZIONE**

**1.1** Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal LR LTD per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'articolo 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

- 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;
- 1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
- 1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;
- 1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;



- 1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del LR LTD ;
  - 1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia dell'Organismo;
  - 1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;
  - 1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il LR LTD , per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo;
- 1.2** Il LR LTD adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dall'Amministrazione stessa.
- 1.3** Il LR LTD informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.
- 1.4** Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il LR LTD ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

